

**i** Gli Irish Revenue Commissioners richiedono a una persona fisica non residente in Irlanda di rilasciare la seguente dichiarazione, per poter ricevere i pagamenti senza la deduzione delle tasse irlandesi.

## A. Dichiarazione di residenza in territorio non irlandese

Il sottoscritto dichiara quanto segue:

- di aver letto la spiegazione dei termini riportata nella nota allegata intitolata "Dettagli sulla Residenza";
- di essere la persona fisica relativamente alla quale viene rilasciata la presente dichiarazione;
- di non risiedere o avere residenza abituale in Irlanda;
- Il sottoscritto si impegna con la presente a informare la compagnia in ordine a qualsiasi cambiamento relativo al proprio Paese di residenza per tutta la durata della Polizza.

Nome e residenza/domicilio principale della Persona fisica

---

Firma della persona fisica o firma autorizzata

---

Capacità in cui viene rilasciata la dichiarazione	Data	gg/mm/aa
<b>Persone fisiche congiunte</b> Nomi & sedi principali di residenza	Firme	

- Note:**
1. Il presente modulo può essere soggetto a ispezione da parte degli Irish Revenue Commissioners. La falsa dichiarazione è considerata reato ai sensi delle leggi in vigore nella Repubblica Irlandese.
  2. La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dall'Individuo che non siano residenti né abitualmente residenti in Irlanda ovvero dai rappresentanti personali che sottoscrivono per conto degli assicurati deceduti. Nel caso in cui l'Individuo sia una società, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal Segretario del Consiglio di Amministrazione o da un altro funzionario autorizzato. Potrà essere sottoscritta anche da una persona in possesso di Procura rilasciata dall'individuo. Copia della Procura dovrà essere allegata alla presente dichiarazione.
  3. Se la polizza viene ceduta, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall'Individuo e dal cessionario.

## B. Dettagli sulla Residenza

### Residenza – Persona fisica

Una persona fisica è considerata residente in Irlanda per un anno fiscale se:

- trascorre almeno 183 giorni nello Stato nell'anno fiscale considerato;
- o
- è stata presente nello Stato per 280 giorni combinati, considerando il numero di giorni trascorsi nello Stato nell'anno fiscale e il numero di giorni trascorsi nello Stato l'anno precedente.

La presenza nello Stato di una persona fisica per non più di 30 giorni nel corso di un anno fiscale non sarà ritenuta valida allo scopo dell'applicazione del test biennale. La presenza nello Stato per un giorno si riferisce alla presenza effettiva di una persona fisica in qualsiasi momento durante tale giorno.

### Residenza abituale – Persona fisica

L'espressione "residenza abituale" distinta da "residenza" si riferisce allo svolgimento normale della vita di una persona fisica e denota la residenza in un luogo con un certo grado di continuità.

Una persona fisica che è stata residente nello Stato per tre anni fiscali consecutivi diventa residente abituale con effetto a decorrere dall'inizio del quarto anno fiscale.

Una persona fisica che è stata residente abituale nello Stato cessa di essere tale alla fine del terzo anno fiscale consecutivo in cui non è più stata residente. Di conseguenza, una persona fisica che è residente e residente abituale nello Stato nel 2004 e lascia lo Stato quello stesso anno, rimarrà residente abituale fino alla fine dell'anno fiscale 2007.

### Residenza – Persona giuridica

Una persona giuridica la cui amministrazione e sede centrale hanno sede in Irlanda (lo Stato) è considerata residente nello Stato indipendentemente dal luogo in cui è costituita. Una persona giuridica la cui amministrazione e sede centrale non hanno sede in Irlanda ma che è costituita nello Stato, è considerata residente nello Stato a meno che: -

- la persona giuridica o una persona giuridica correlata svolga un'attività commerciale nello Stato e la persona giuridica sia in ultima analisi controllata da soggetti residenti in uno Stato membro dell'UE oppure in Paesi con i quali la Repubblica d'Irlanda abbia stipulato un trattato contro la doppia imposizione, ovvero la persona giuridica o una persona giuridica correlata sia quotata in una Borsa Valori riconosciuta nell'UE o in un Paese aderente al trattato contro la doppia imposizione;
- o
- la persona giuridica sia considerata non residente nello Stato ai sensi di un trattato contro la doppia imposizione stipulato tra la Repubblica d'Irlanda e un altro Paese.

Si ricorda che la determinazione della residenza di una persona giuridica a fini fiscali può rivelarsi in alcuni casi complessa e si consiglia quindi ai dichiaranti di consultare le specifiche previsioni legislative contenute nella Sezione 23A del Taxes Consolidation Act del 1997.